



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 6 giugno 2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27 maggio 2022

Esecutivo a tutti gli effetti in data 17 giugno 2022

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la fruizione da parte di terzi, in regime di concessione temporanea, dei beni immobili di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale identificati all'art.2.

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, singoli o aggregati, riservati ad incontri, riunioni, cerimonie, manifestazioni organizzate promossi o patrocinati dal Comune, di carattere istituzionale, sociale, culturale, scientifico, artistico e sportivo per lo svolgimento di assemblee, manifestazioni od eventi di natura istituzionale.

Art. 2

Possono essere concessi in uso a quanti ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi, i seguenti immobili comunali, o parte di essi:

Tabella 1

Immobile	Ubicazione
Castello di Valvasone	Piazza Castello
Sala Brumat	Via Erasmo 1
Parco Pinni	Largo Piave
Sala Roma	Piazza Mercato

Sala	Ubicazione
Parco la Fiorita (Gazebo)	Via Chiesa n. 23
Ex Scuole Elementari San Lorenzo	Via dei Bears n. 2
Sala Rovere	Piazza Municipio
Sala Polivalente	Piazza Municipio
Sala Consiliare	Piazza Municipio

Art. 3

L'uso delle Sale Comunali è di norma concesso per riunioni, incontri, cerimonie e manifestazioni a Enti, Associazioni, Organizzazioni culturali, sportive, ricreative, assistenziali, politiche, sindacali e privati, aventi o meno sede nel territorio del Comune.

Il canone che l'utente dovrà versare a titolo di rimborso è stabilito con delibera di Giunta Comunale.

Sono esentati dal pagamento del canone:

- i gruppi consiliari;
- le Associazioni, Enti, Organizzazioni senza scopo di lucro alle quali viene concesso il patrocinio per lo svolgimento dell'iniziativa e per le quali venga espressamente concessa l'esenzione **a seguito di valutazione da parte della Giunta Comunale;**
- le scuole di ogni ordine e grado, aventi sede nel territorio del Comune di Valvasone Arzene e/o facenti parte dell'Istituto Comprensivo Meduna Tagliamento, per iniziative che rivestano interesse diretto per la popolazione scolastica del Comune e definite di concerto con l'Istituto Comprensivo medesimo;
- le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale di Valvasone Arzene o organizzate da altri enti con il concorso dell'Amministrazione Comunale medesima; per concorso si intende l'adesione formale al progetto e/o all'evento assunta attraverso apposita deliberazione di competenza della Giunta Comunale;

L'Amministrazione con delibera di Giunta si riserva di stabilire il numero massimo di utilizzo gratuito da parte delle Associazioni locali; si precisa che per utilizzo si intende l'arco di tempo che va dall'allestimento/prove generali al disallestimento successivo alla manifestazione/evento.

~~L'esenzione non riguarda i seguenti immobili: Castello di Valvasone, Gazebo, Parco la Fiorita e Parco Pinni.~~

L'uso degli immobili è concesso dando priorità assoluta alle attività organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Le domande di concessione saranno esaminate tenuto conto delle finalità di cui al presente regolamento.

In caso di concomitanza di eventi, sarà data priorità a quelli contenuti nel calendario annuale delle manifestazioni predisposto dalle Associazioni; per eventi non contenuti nel citato calendario, sarà compito degli uffici preposti contattare i soggetti richiedenti per esaminare la possibilità di eventuali spostamenti in altre date.

Il rilascio della concessione definitiva è subordinato all'esibizione della ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria Comunale, dell'eventuale importo dovuto.

L'utilizzo delle sale pubbliche potrà essere interdetto dal Sindaco per motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità.

Art. 4

La richiesta d'uso delle sale deve essere fatta con domanda in carta semplice (come da stampato allegato) indirizzata al Sindaco da consegnare di norma almeno 5 giorni prima dell'evento.

Nella domanda dovrà essere precisato:

- 1) Dati del richiedente (cognome e nome, ovvero denominazione, ragione sociale, indirizzo, recapito, n. telefonico, indirizzo mail/pec, codice fiscale, partita IVA), dati di eventuali referenti in caso di impedimento del richiedente;
- 2) Indicazione della struttura richiesta;
- 3) Il motivo dell'utilizzo precisando data/e e orari;
- 4) Ricevuta del versamento alla tesoreria comunale del canone;
- 5) Dichiarazione di accettazione delle tariffe e degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti;
- 6) Dichiarazione di presa d'atto del diritto del Comune di trattenere il 50% del corrispettivo versato in caso di mancato utilizzo della struttura senza un preavviso di almeno 2 giorni. Ai fini del calcolo del termine farà fede la registrazione al protocollo dell'Ente.

Art. 5

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative relative alla sicurezza (vie di fuga libere, divieto assoluto di uso di fiamme libere, divieto di manomissione impianti elettrici, divieto di manomissione impianti e dispositivi antincendio, obbligo al rispetto degli eventuali avvisi/segnaletica presente in loco, ecc).

- In ogni caso il concessionario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.

- Risponde di tutti i danni da chiunque causati durante la manifestazione e collegati a essa.

- È responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatti a lui imputabili, ai locali ed agli arredi degli stessi, nei periodi di durata della concessione e assume in solido, con l'Ente, Associazione, organizzazione e privati che rappresentano, la relativa responsabilità per la buona conservazione dell'immobile concesso, dei mobili ed arredi ivi esistenti.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine al materiale, oggetti o altre cose che vengono tenute incustodite nei locali al termine della manifestazione.

I locali pubblici devono essere sempre lasciati in ordine dopo il loro utilizzo e i concessionari devono provvedere alla pulizia degli stessi e degli spazi fruiti, ivi comprese le zone di transito quali scale, corridoi, ingressi, secondo le modalità da concordare preventivamente con l'Amministrazione.

Gli utilizzatori hanno l'obbligo dello smaltimento dei rifiuti con le modalità che saranno indicate nelle singole autorizzazioni.

I concessionari hanno altresì i seguenti obblighi:

- ritirare presso l'ufficio competente, in orario di apertura al pubblico, le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
- divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso, salvo dove previsto la custodia;
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione ed il sistema di riscaldamento (ove preventivamente programmabile direttamente dal Comune) nonché di provvedere al ripristino del funzionamento dell'eventuale sistema d'allarme, prima di chiudere i locali;
- obbligo di avvisare senza ritardo l'ufficio preposto di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
- in caso di smarrimento delle chiavi, verrà addebitato il costo della sostituzione delle serrature.

Art. 6

L'uso degli immobili non potrà essere in ogni caso autorizzato a favore di coloro che risultino debitori nei confronti del Comune o che non abbiano rispettato le condizioni fissate dal Comune di Valvasone Arzene o abbiano dimostrato negligenza, incuria o inaffidabilità nella gestione di precedenti concessioni.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo potrà comportare il diniego temporaneo di future concessioni d'uso delle sale pubbliche per un periodo da stabilire a cura dei competenti uffici e in relazione all'entità della violazione.

Art. 7

Per inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, la concessione delle sale richieste può essere revocata con l'impegno di trovare valida alternativa tra le sale comunali disponibili e facenti al caso del richiedente.

In tal caso, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo del canone già versato nell'eventualità di una mancata disponibilità di sale anche tra le alternative.

Al concessionario è vietata qualsiasi forma di cessione o sub-concessione delle sale comunali a terzi.

Art. 8

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini di legge. Sono abrogate di diritto tutte le disposizioni incompatibili con il contenuto del presente regolamento.

* * * * *